



ROBERTO FRANCIOSO

Avvocato

AVVISO

DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

In esecuzione dell'Ordinanza n. 262/2025 pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia- Lecce Sezione Seconda, emessa nel giudizio R.g.n. 71/2025

Con Ordinanza n. 262/2025 pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia- Lecce Sezione Seconda, emessa nel giudizio R.g.n. 71/2025 proposto dalla Dott.ssa Veronica Vergaro il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia- Lecce Sezione Seconda, *“Ritenuto, altresì, di autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami di cui all'art. 49, comma 3, del c.p.a. al fine di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti coloro che risultano utilmente collocati nella graduatoria per cui vi è causa in qualità di controinteressati”*,

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

“- Evidenziato che la notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto, con le modalità e prescrizioni di seguito indicate:

A) Pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto, dal quale risulti:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, il numero di registro generale del ricorso, l'indicazione dell'Amministrazione intimata e gli estremi dei provvedimenti impugnati;*
- l'indicazione nominativa (anche mediante indicazione del relativo numero di codice della procedura), da redigersi a cura della parte ricorrente, di tutti coloro che sono indicati nella suddetta graduatoria, quali soggetti controinteressati;*
- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*
- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che, con essa, è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*
- il testo del ricorso, anche per motivi aggiunti, e della presente ordinanza, con avviso, in calce, contenente la segnalazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi) e che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziainministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*

B) Si prescrive, inoltre, che la Azienda Sanitaria Locale di Taranto:

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione e gli avvisi sopra detti;*



ROBERTO FRANCIOSO

Avvocato

- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato di avvenuta notificazione per pubblici proclami secondo le modalità di cui alla presente ordinanza, con specificazione della data in cui ciò è avvenuto;

- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del sito venga inserito un collegamento dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è avvenuta la pubblicazione;

C) Detta pubblicazione dovrà essere effettuata entro il termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione della presente ordinanza nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto, di cui parte ricorrente è espressamente onerata; la stessa parte ricorrente dovrà, poi, depositare nel fascicolo del P.A.T. la certificazione dell'avvenuta integrazione del contraddittorio, nonché copia della richiesta all'uopo inoltrata, entro il successivo termine di tre giorni dall'avvenuta pubblicazione, del pari perentorio;

CIO' PREMESSO SI CHIEDE

la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto di un avviso in cui, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto n. 262/2025 del 13.02.2025 pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia- Lecce Sezione Seconda, emessa nel giudizio R.g.n. 71/2025, deve risultare quanto segue:

1. **AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE ED IL NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:**

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia- Lecce Sezione Seconda, giudizio R.g.n. 71/2025.

2. **NOME DELLA PARTE RICORRENTE:**

Dott.ssa Veronica Vergaro

3. **PARTI CONVENUTE:**

AMMINISTRAZIONE INTIMATA:

- **Azienda Sanitaria Locale Taranto**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Annachiara Putortì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

CONTROINTERESSATI IN GRADUATORIA (INDICAZIONE NOMINATIVA E RELATIVO NUMERO DI CODICE DELLA PROCEDURA):



ROBERTO FRANCIOSO

Avvocato

Giuliano Silvestro 95680/2024; Greco Carmen 91197/2024; Leo Valeria 91694/2024; Mannarino Teresa 87294/2024; Lazzari Francesca 94682/2024; Uloli Giulia 92166/2024; Mingolla Carmela 91193/2024; Barbarossa Addolorata 96652/2024; Polizzi Alessandra 93302/2024; Campanelli Roberta 86665/2024; Cardone Maria 95646/2024; Nigro Silvia 91879/2024; Mastrogiacomo Antonia 89972/2024; Mola Felicia 91774/2025; Calabrese Serena 95678/2024; Carbonara Tania 89160/2024; Donno Maria Assunta 91897/2024; De Giglio Giacomina 89913/2024; Tornesello Chiara 87315/2024; Solito Federica 95675/2024; Policappelli Lidia 95586/2024; Forchione Laura 95155/2024; Perrucci Federica 92467/2024; Calò Chiara 92164/2024; Lagalla Enza 95588/2024; Grieco Ilenia 96632/2024; Greco Benedetta 91837/2024; Ferro Francesca 91666/2024; Galati Manuela 95616/2024; Morassutti Claudia 89961/2024; Allamprese Laura 94677/2024; Felli Michela 89208/2024; Delli Conti Noemi 94515/2024; Di Bisceglie Vittoria 87739/2024; D'Amone Maria 95639/2024; D'Ecclesiis Antonella 87723/2024; Dell'Aglio Gelsomina 95623/2024; Andrisano Alessia 94773/2024; Orlando Patrizia 89154/2024; Laera Antonella 91862/2024; Vinci Loredana 94762/2024; De Vincenzo Daniela Benedetta 96624/2024; Marraffa Roberta 91629/2024; Scalzo Annarita 89919/2024; Pappolla Giulia 93450/2024; Caforio Rossella 87117/2024; Mastrodomenico Rossana 95685/2024; Vergaro Veronica 91229/2024; Bocchella Ilaria 89906/2024; Scandiffio Loretta 94729/2024; Sciancalepore Diletta 89963/2024; De Marco Assunta 89173/2024; Lobascio Annalisa 95603/2024; Taccardi Valeria 95617/2024; Doronzo Angela 96662/2024; Minno Elena 96636/2024; Bruno Fabiana 89914/2024; Annicchiarico Serena 95604/2024; Aresta Silvia 87313/2024; Briuoli Benedetta 87729/2024; Affuso Tiziana Carla 89139/2024; Simone Sabrina 94708/2024; Fontanella Francesca 87330/2024; Carbone Maria Francesca 95157/2024; Soranno Federica 93204/2024; Lasorsa Alessia 96664/2024; Scafagna Serena 87321/2024; Trani Gianmarco 95627/2024; Comes Carla 96672/2024; Bruno Giulia 87402/2024; Filannino Antonia 95040/2024; Gerardi Giorgia 94665/2024; Sfregola Antonella 89918/2024; D'Ignazio Martina 95620/2024; Gigante Eleonora 91858/2024; Delle Donne Federica Antonella 91882/2024; Di Nunno Liliana 91888/2024; De Gioia Rossella 91767/2024; Ciurlia Miriana 96640/2024; Postiglione Noemi 91186/2024; Protopapa Letizia 91652/2024; Daraio Maria Rosaria 89297/2024; Longimino Paola 94514/2024; Baldi Adriana 89098/2024; Viesti Alessandra 91856/2024; Riccardo Sara 94711/2024; Dell'Aquila Daniela 95610/2024; Culponi Sara 89908/2024; Stringhetta Silvia 95602/2024; Maggialitti Rosa 91844/2024; Meda Federica 91232/2024; Zucchinelli Silvia 91664/2024; Riba Emiliana 91761/2024; Malvestuto Sara 89194/2024; Peluso Elisa 89978/2024; Circelli Claudia 89924/2024; Illuzzi Teresaanna 94664/2024; Giuliani Martalisa 95642/2024; Stella Manuela 89159/2024; Conserva Ilenia 96650/2024; Pulito Francesca 89176/2024; Iusco Camilla 87304/2024; Blasi Rossella

72100 – BRINDISI – Corso Roma, 114 – Tel. 0831525629 – Cell. 3355270071

Sito: www.franciosostudiolegale.it –

Email: robertofrancioso@hotmail.it Pec: francioso.roberto@coabrindisi.legalmail.it



ROBERTO FRANCIOSO

Avvocato

94726/2024; Petronelli Margherita 94864/2024; Dimitri Marika 94662/2024; Berdicchia Francesca 95631/2024; Sciancalepore Isabella 87300/2024; Ferreri Eleonora 89920/2024; Di Quarto Mariagrazia 89929/2024; Eleonora 89169/2024; Martinelli Maria 95605/2024; Conte Claudia 87307/2024; Cannone Margherita Filomena 96668/2024; Tropiano Carmen 96236/2024; Guzzi Federica 89216/2024; Rochira Immacolata 91876/2024; Blevé Martina 94521/2024; Iaccarino Sara 95652/2024; Mecca Rossella 96656/2024; Pappalardo Elisabetta 87393/2024; Lacovara Fabiana 96675/2024; Frisco Miriam 91875/2024; Matarrese Miriana 89935/2024; Notarnicola Martina 95653/2024; Pellegrino Chiara 86669/2024; Mele Maria 95296/2024; Celi Annalisa 96676/2024; De Padova Vanessa 94525/2024; Ruggieri Arianna 91225/2024; Bisciotti Maria Elena 89909/2024.

4. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

5. **l'indicazione del numero dell'ordinanza, con il riferimento che, con essa, è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami**

Ordinanza n. 262/2025 pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia- Lecce Sezione Seconda, in data 13.02.2025, con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

6. **TESTO DEL RICORSO:**

"ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA* SEZ. DI LECCE

RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE ANCHE MONOCRATICA E DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41 COMMA 4 COD. PROC.AMM.

*per la signora **Veronica Vergaro**, nata a Langen (DDR) il 18.03.1992 e residente alla C.da Vazia, 1 in Torre Santa Susanna (BR) cod.fisc.: VRGVNC92C58Z112M, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al presente atto, dall'Avv. Eugenio Polito (Cod.Fisc.:PLTGNE76L09D761C) pec: polito.eugenio@coabrindisi.legalmail.it e dall'avv. Roberto Francioso (cod.fisc.FRNRR70C27B180P; fax: 0831522856; posta elettronica certificata: francioso.roberto@coabrindisi.legalmail.it, con studio in Brindisi al Corso Roma n.114 e domicilio digitale come da registri di legge*

contro:

Azienda Sanitaria Locale di Taranto in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Viale Virgilio n.31 Taranto, - resistente

nonché contro

la Dott.ssa Carmela Mingolla (codice 91193/2024), posizionata in graduatoria al n.7 – controinteressata

72100 – BRINDISI – Corso Roma, 114 – Tel. 0831525629 – Cell. 3355270071

Sito: www.franciosostudiolegale.it –

Email: robertofrancioso@hotmail.it Pec: francioso.roberto@coabrindisi.legalmail.it



ROBERTO FRANCIOSO

Avvocato

nonché contro

la **Dott.ssa Chiara Calò (codice 92164/2024)**, posizionata in graduatoria al n. 24- controinteressata

nonché contro

la **Dott.ssa Sara Cuppone (codice 89908/2024)**, posizionata in graduatoria al n. 87- controinteressata

per l'annullamento, nei limiti dell'interesse della ricorrente

- a) della Graduatoria finale dell'Avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di logopedista indetto con Deliberazione D.G. n. 1027 del 24.04.2024, pubblicata sul sito web della Azienda Sanitaria Locale di Taranto in data 21 novembre 2024 nella parte in cui assegna alla ricorrente un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante posizionandola, conseguentemente, al posto n. 92 della medesima graduatoria;
- b) dei verbali da 1 a 7 resi dalla Commissione Esaminatrice, trasmessi alla Direzione Generale e all'Area Gestione del Personale con nota prot. n. 216515 del 15/11/2024, unitamente alla graduatoria di merito allegata al verbale n. 7 del 12/11/2024, allo stato non conosciuti nel contenuto (ad eccezione dell'impugnata graduatoria) benché richiesti ripetutamente con istanze di accesso agli atti ex art. 241/90, ma non trasmessi dall'azienda resistente;
- c) di tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi a tutti i verbali della Commissione di valutazione e, ove occorra, previa adozione delle opportune misure cautelari, anche di segno propulsivo, volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio e della posizione assegnata all'odierna ricorrente nella graduatoria impugnata, e/o l'adozione di ogni altra misura idonea nonché, occorrendo, per la condanna delle Amministrazioni intimete al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio della ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua ai fini del corretto inserimento nella graduatoria dell'avviso pubblico, ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente.

FATTO

La Asl di Taranto in esecuzione della Deliberazione del D.G. n. 1027 del 24.04.2024 ha indetto l'avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato dei seguenti profili professionali del comparto sanitario – Area dei professionisti della salute e dei funzionari: Assistente sanitario; Educatore Professionale; Logopedista. Il bando, all'articolo 4, prevedeva che le domande di ammissione fossero redatte utilizzando lo schema esemplificativo riportato in calce (Allegato A) e prodotte tramite pec unitamente al curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, compilato usando lo schema esemplificativo Allegato B) al bando, datato e firmato dal candidato.

72100 – BRINDISI – Corso Roma, 114 – Tel. 0831525629 – Cell. 3355270071

Sito: www.franciosostudiolegale.it –

Email: robertofrancioso@hotmail.it Pec: francioso.roberto@coabrindisi.legalmail.it



ROBERTO FRANCIOSO

Avvocato

La dott.ssa Vergaro intendendo parteciparvi, provvedeva all'invio di tutta la documentazione richiesta in uno al proprio curriculum vitae compilato sia nella forma estesa prevista dal bando che nel formato semplificato cd. "Europass" (all. n. 9 e 9.a): successivamente all'invio le veniva assegnato il codice concorso 91229/2024.

Ha, pertanto, atteso con fiducia la valutazione dei titoli di merito presentati e la pubblicazione della graduatoria finale.

All'atto della pubblicazione della graduatoria del concorso, avvenuta in data 22 novembre 2024, l'odierna ricorrente ha appreso tuttavia che l'Amministrazione le aveva attribuito un punteggio complessivo pari a 1,065 con conseguente collocazione al n. 92 della graduatoria.

Con istanze ex art. 241/1990 del 28 novembre 2024, del 4.12.2024 e dell'8.01.2025, la Dott.ssa Vergaro richiedeva di conoscere tutti gli atti relativi alla procedura oltre ai nominativi dei candidati in posizione superiore alla sua nella graduatoria oggi impugnata.

La Asl di Taranto provvedeva ad inviare solo la copia del curriculum vitae in formato Europass allegato alla domanda di partecipazione della ricorrente e su cui la Commissione aveva posto delle incomprensibili e immotivate valutazioni dei titoli inseriti.

I provvedimenti sopra descritti ed in epigrafe meglio individuati sono illegittimi e gravemente lesivi degli interessi della ricorrente, che ne chiede l'annullamento nei limiti del suo interesse e la rettifica, previa adozione delle opportune misure cautelari, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1.- Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del bando di concorso e violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione dei titoli. Difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti. In subordine. Illegittimità dell'art. 8 del bando di concorso e violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione dei titoli, ove interpretati in senso lesivo per il ricorrente e nella parte di interesse.

L'articolo 8 del bando rubricato "Commissioni e valutazione Titoli" così recita: I titoli saranno valutati, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27/03/2001 n. 220 e ss.mm.ii., da apposite Commissioni Esaminatrici, designata dal Direttore Generale, per ogni profilo professionale messo a selezione, con specifico atto deliberativo. Per la valutazione dei titoli ogni Commissione avrà a disposizione 30 punti così ripartiti: 15 punti per titoli di carriera; 8 punti per titoli accademici e di studio; 2 punti per pubblicazioni e titoli scientifici; 5 punti per curriculum formativo e professionale. Si precisa che alla laurea di primo livello triennale essendo requisito minimo per l'accesso alla presente selezione non sarà assegnato alcun punteggio. La laurea magistrale/specialistica sarà, invece, oggetto di valutazione da parte della Commissione Esaminatrice.

I criteri di valutazione fissati per il profilo di logopedista nell'allegato B al verbale n. 1 dell'11.09.2024, invece, prevedevano che la Commissione esaminatrice disponesse di 30 punti da ripartire nel modo di seguito indicato: a)

72100 – BRINDISI – Corso Roma, 114 – Tel. 0831525629 – Cell. 3355270071

Sito: www.franciosostudiolegale.it –

Email: robertofrancioso@hotmail.it Pec: francioso.roberto@coabrindisi.legalmail.it



ROBERTO FRANCIOSO

Avvocato

titoli di carriera 15 punti; b) titoli accademici e di studio: punti 8; c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 2; d) curriculum formativo e professionale punti 5.

Ai successivi punti da A) a C) del richiamato allegato B), poi, sono determinati i criteri di assegnazione dei punteggi per le singole voci di esperienza lavorativa, professionale e formativa.

Sulla base di questi criteri, l'odierna ricorrente ha maturato complessivamente 6,315 punti che per chiarezza espositiva vengono così esplicitati:

1. Master universitario di primo livello: 1
2. esperienze lavorative: 3,2 (0,20 x n.16 esperienza indicate nel cv);
3. istruzione e formazione: 0,115 (0,005 x n.23 corsi aggiornamento indicati nel cv).

La lettura del curriculum esaminato dalla Commissione (l'unico documento consegnato dalla resistente successivamente alle istanze di accesso agli atti) reca delle parziali assegnazioni di punti ma, soprattutto, delle incomprensibili e immotivate mancate attribuzioni di punteggi così da determinare un complessivo risultato di 1,065, che ha visto assegnato il 92^a posto in graduatoria alla dott.ssa Vergaro.

Si tratta, si badi, di un punteggio assolutamente non adeguato al curriculum inviato dalla candidata, che ha presentato per la valutazione numerosi ed importanti titoli di merito, puntualmente dettagliati nella relativa domanda.

Senza voler supplire alla carenza motivazionale dei provvedimenti impugnati e con riserva di ulteriormente dedurre all'esito della disponibilità della documentazione completa del procedimento, può precisarsi per mero scrupolo di completezza espositiva il criterio applicato per sostenere che alla ricorrente debbano essere riconosciuti 4,315 punti e non quelli erroneamente assegnati.

Nello schema del curriculum vitae reso in forma di autocertificazione ai sensi del dpr 445/00 e allegato alla domanda di ammissione all'avviso pubblico, la Dott.ssa Vergaro ha inserito il Master di primo livello conseguito presso l'Università LUMSA (punti 1), n. 16 esperienze lavorative presso istituti accreditati, di durata superiore a 15 giorni consecutivi e comunque per un monte ore di 36 ore/settimanali (punti 3,4) e n. 23 corsi di aggiornamento, tutti analiticamente indicati quanto agli enti organizzatori e alla sede (punti 0,115).

Risulta acquisita agli atti del procedimento, dunque, la documentazione che comprova il diritto all'attribuzione del punteggio corretto di 4,315 punti per i titoli di merito e le esperienze professionali.

L'allegato B al verbale n. 1 dell'11.09.2024 recante i criteri per la valutazione dei titoli, al numero 5. del punto A, rubricato "Titoli di carriera- (Massimo punti 15)", prevede che al servizio reso con contratto di lavoro flessibile e parasubordinato (es. attività libero-professionale, co.co.pro., co.co.co., etc) presso il S.S.N. o altre Pubbliche Amministrazioni o strutture private accreditate, siano riconosciuti 0,20 punti per anno: la dott.ssa Vergaro ha svolto attività libero professionale negli anni indicati nel curriculum vitae, presso l'Associazione "La Nostra Famiglia", ente



ROBERTO FRANCIOSO

Avvocato

accreditato, sicché per tutti i periodi indicati andrà moltiplicato il punteggio di 0,20 previsto, con il risultato complessivo di punti 3,4.

Si aggiunga che nel richiamato curriculum (all. n. 9) la ricorrente ha dettagliato i dati così come si evince nelle schede qui riportate:

1) denominazione	2) denominazione	3) denominazione	4) profilo
Ente: Associazione La Nostra Famiglia (Istituto Accreditato) profilo professionale: Logopedista dipendente a tempo determinato dal 6/06/2016 al 31/07/2016 (2mesi) tempo pieno	Ente: Associazione La Nostra Famiglia (Istituto Accreditato) profilo professionale Logopedista dipendente a tempo determinato dal 07/09/2016 al 31/01/2017 (5 mesi) tempo pieno	Ente Associazione La Nostra Famiglia (Istituto Accreditato) profilo professionale Logopedista dipendente a tempo determinato dal 01/02/2017 al 28/02/2017 (1 mese) tempo ridotto (n. ore settimanali 12) -denominazione Ente: IRCCS Eugenio Medea Associazione La Nostra Famiglia (Istituto Accreditato)	professionale Logopedista dipendente a tempo determinato dal 10/02/2017 al 28/02/2017 (18 giorni) tempo ridotto (n. ore settimanali 24) -denominazione Ente Associazione La Nostra Famiglia (Istituto Accreditato)



ROBERTO FRANCIOSO

Avvocato

5) <i>profilo</i> <i>professionale</i> <i>Logopedista</i> <i>dipendente a</i> <i>tempo</i> <i>determinato</i> <i>dal 05/02/2017 al</i> <i>24/04/2017 (2</i> <i>mesi)</i> <i>tempo ridotto (n.</i> <i>ore settimanali</i> <i>12)</i> <i>-denominazione</i> <i>Ente Associazione</i> <i>La Nostra</i> <i>Famiglia (Istituto</i> <i>Accreditato)</i>	6) <i>profilo</i> <i>professionale</i> <i>Logopedista</i> <i>dipendente a</i> <i>tempo</i> <i>determinato</i> <i>dal 01/08/2017 al</i> <i>31/01/2018 (6</i> <i>mesi)</i> <i>tempo ridotto (n.</i> <i>ore settimanali</i> <i>12)</i> <i>-denominazione</i> <i>Ente Associazione</i> <i>La Nostra</i> <i>Famiglia (Istituto</i> <i>Accreditato)</i>	7) <i>profilo</i> <i>professionale</i> <i>Logopedista</i> <i>dipendente a</i> <i>tempo</i> <i>determinato</i> <i>dal 01/02/2018 al</i> <i>28/02/2018 (1</i> <i>mese)</i> <i>tempo ridotto (n.</i> <i>ore settimanali</i> <i>18)</i> <i>-denominazione</i> <i>Ente Associazione</i> <i>La Nostra</i> <i>Famiglia (Istituto</i> <i>Accreditato)</i>	8) <i>profilo</i> <i>professionale</i> <i>Logopedista</i> <i>dipendente a</i> <i>tempo</i> <i>determinato</i> <i>dal 01/03/2018 al</i> <i>30/06/2019 (4</i> <i>mesi)</i> <i>tempo ridotto (n.</i> <i>ore settimanali</i> <i>21)</i> <i>-denominazione</i> <i>Ente Associazione</i> <i>La Nostra</i> <i>Famiglia (Istituto</i> <i>Accreditato)</i>
---	---	---	---

9) <i>profilo</i> <i>professionale</i> <i>Logopedista</i> <i>dipendente a</i> <i>tempo</i> <i>determinato</i> <i>dal 01/07/2019 al</i> <i>31/07/2019 (1</i> <i>mese)</i> <i>tempo pieno</i> <i>denominazione</i> <i>Ente Associazione</i> <i>La Nostra</i>	10) <i>profilo</i> <i>professionale</i> <i>Logopedista</i> <i>dipendente a</i> <i>tempo</i> <i>determinato</i> <i>dal 01/08/2019 al</i> <i>31/08/2019 (1</i> <i>mese)</i> <i>tempo ridotto (n.</i> <i>ore settimanali</i> <i>18)</i>	11) <i>profilo</i> <i>professionale</i> <i>Logopedista</i> <i>dipendente a</i> <i>tempo</i> <i>determinato</i> <i>dal 01/09/2019 al</i> <i>31/12/2019 (4</i> <i>mesi)</i> <i>tempo ridotto (n.</i> <i>ore settimanali</i> <i>33)</i>	12) <i>profilo</i> <i>professionale</i> <i>Logopedista</i> <i>dipendente a</i> <i>tempo</i> <i>determinato</i> <i>dal 01/01/2020 al</i> <i>28/02/2020 (2</i> <i>mesi)</i> <i>tempo ridotto (n.</i> <i>ore settimanali</i> <i>21)</i>
--	---	---	---



ROBERTO FRANCIOSO

Avvocato

<i>Famiglia (Istituto Accredito)</i>	<i>-denominazione Ente Associazione La Nostra Famiglia (Istituto Accreditato)</i>	<i>-denominazione Ente Associazione La Nostra Famiglia (Istituto Accreditato)</i>	<i>-denominazione Ente Associazione La Nostra Famiglia (Istituto Accreditato)</i>
--------------------------------------	---	---	---

<i>13) profilo professionale Logopedista dipendente a tempo determinato dal 01/03/2020 al 31/12/2020 (10 mesi) tempo ridotto (n. ore settimanali 33) denominazione Ente Associazione La Nostra Famiglia (Istituto Accreditato)</i>	<i>14) profilo professionale Logopedista dipendente a tempo determinato dal 01/01/2021 al 03/04/2021 (3 mesi) tempo pieno -denominazione Ente Associazione La Nostra Famiglia (Istituto Accreditato)</i>	<i>15) profilo professionale Logopedista dipendente a tempo indeterminato dal 04/04/2021 al 30/11/2021 (8 mesi) tempo ridotto (n. ore settimanali 18) -denominazione Ente Associazione La Nostra Famiglia (Istituto Accreditato)</i>	<i>16) profilo professionale Logopedista dipendente a tempo indeterminato dal 01/12/2021 al 31/12/2023 (2 anni 1 mese) tempo pieno - denominazione Ente Associazione La Nostra Famiglia (Istituto Accreditato)</i>
--	--	---	--

Discorso analogo va fatto per i titoli conseguiti con i corsi di aggiornamento: anche in questo caso la lettura del curriculum evidenzia la partecipazione a 23 corsi di aggiornamento e nel documento sono, altresì, indicati gli enti organizzatori e il luogo ove sono stati svolti.

La Commissione, invece, in spregio a tutti i principi di trasparenza ha omesso di verificare accuratamente le informazioni allegate dalla candidata, senza fornire adeguata motivazione di tale scelta:





ROBERTO FRANCIOSO

Avvocato



Veronica Vergaro

Data di nascita: 18/03/1992 | Nazionalità: Italiana | Numero di telefono: (+39) 3888571447 (Cellulare) |

Indirizzo e-mail: vergaro.veronica@gmail.com | Indirizzo e-mail: veronica.vergaro@pec.tsrp-pstrp.org |

Indirizzo: via Giancane 47, 74024, Manduria, Italia (Abitazione)

o AUTOCERTIFICAZIONE

autocertificazine ai sensi del Dpr 445/2000 e ss.mm.ii. *OK*

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e nell'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Tutto ciò premesso, dichiara i seguenti fatti e qualità personali.

o ESPERIENZA LAVORATIVA

01/2024 - ATTUALE Manduria, Italia *N.V.* *MANURIA DATA*
LOGOPEDISTA LIBERA PROFESSIONE

02/2018 - 30/12/2023 Brindisi, Italia *N.V.*
LOGOPEDISTA ASSOCIAZIONE "LA NOSTRA FAMIGLIA"

09/2016 - 11/2017 Brindisi, Italia *N.V.*
LOGOPEDISTA ASSOCIAZIONE "LA NOSTRA FAMIGLIA"

06/2016 - 07/2016 Brindisi, Italia *N.V.*
LOGOPEDISTA ASSOCIAZIONE "LA NOSTRA FAMIGLIA"

09/2013 - 11/2015 Bari, Italia
TIROCINANTE PRESSO IL REPARTO DI OTORINOLARINGIATRIA E DI NEUROLOGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI "ALDO MORO"

Esperienza professionale svoltasi durante il percorso accademico.

■ Valutazione e trattamento dei disturbi di interesse logopedico in ambito otorinolaringoiatrico

■ Valutazione e trattamento dei disturbi di interesse logopedico in ambito neurologico in presenza del tutor. *N.V.*

Partecipazione a convegni inerenti i disturbi della comunicazione.

08/03/2016 - 24/12/2020

LOGOPEDISTA LAVORO AUTONOMO

o ISTRUZIONE E FORMAZIONE

13/04/2024 - 14/04/2024 Oria (BR), Italia *ENTE?*
BALBUZIE, IL MODELLO ICF IN AZIIONE: DALLA VALUTAZIONE AL TRATTAMENTO dott.ssa Capparelli e dott.ssa Marchetti

13/03/2023 - 30/12/2023 modalità Fsd, Italia
BENESSERE NELL'ORAL HEALTH Centro Formazione e Servizi "Le querciole" *0,005*

r.v. = non valutabile



ROBERTO FRANCIOSO

Avvocato

Stando così le cose, l'erroneo punteggio attribuito è manifestamente frutto di un difetto di istruttoria, con il travisamento delle risultanze documentali e la mancata valutazione dei documenti forniti dalla candidata.

Gli atti oggi impugnati sono inoltre viziati per eccesso di potere dovuto ad una carente istruttoria da parte della Commissione e si pongono in violazione di quanto previsto dalla Legge n. 241/1990.

Come noto l'istruttoria del procedimento amministrativo consiste nel compimento degli atti necessari a riscontrare ed a vagliare i dati di fatto e gli interessi rilevanti in ordine all'atto da adottare e ai suoi presupposti di fatto e di diritto. Tra questi atti si annoverano richieste di informazioni e documenti che la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto inoltrare ai partecipanti una volta osservate eventuali incongruenze, qualora realmente vi fossero, tra i dati inseriti nella domanda (ma questo non è il caso della attuale ricorrente che ha compilato il format della domanda inserendo tutti i dati!).

La Commissione esaminatrice, pertanto, prima della mancata attribuzione alla ricorrente del punteggio avrebbe dovuto, qualora avesse considerato i dati apposti insufficienti o contraddittori, applicare il "soccorso istruttorio" di cui all'art.6 comma 1 lett.b) della legge n.241/90. In tale evenienza avrebbe dovuto convocare la ricorrente per eventuali chiarimenti e conferme o richiedere spiegazioni per iscritto.

E' stato osservato dalla giurisprudenza più recente, che, come nel caso che ci occupa, dove la lex specialis del concorso dà adito a dubbi interpretativi ed equivocità, ciò legittima l'Amministrazione procedente a chiedere chiarimenti ai candidati, ai sensi dell'art.6 comma 1 lett.b) della legge n.241/90: "In ossequio al principio del favor participationis nelle procedure selettive, in un contesto in cui la lex specialis non era del tutto univoca, l'Amministrazione, esclusa qualsiasi estromissione diretta dalla procedura, ben può (e deve) chiedere chiarimenti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, consentendo così agli interessati di riprodurre gli elenchi dei vari titoli nelle forme esatte previste dai modelli B e C, secondo un modus procedendi non lesivo della par condicio dei concorrenti, avuto riguardo alle circostanze del tutto particolari nelle quali si è svolta la procedura, dal momento che il soccorso istruttorio non poteva dirsi correlato a una omissione documentale o a rimettere in termini un candidato nell'allegazione di titoli non tempestivamente consegnati"(T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 03/03/2020, n.1000; nello stesso senso, sez. III, 10 gennaio 2005, n. 33).

Secondo il Giudice Amministrativo il principio del "soccorso istruttorio" trova applicazione anche nel caso di presentazione di domanda on line, come nel caso de quo, (T.A.R. L'Aquila, Abruzzo sez. I, 19/10/2020, n.361): "Ed infatti è stato rimarcato che in materia di concorsi pubblici, l'Amministrazione ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ex art. 6 della L. n. 241 del 1990, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti, che in quanto tali non possono in alcun modo incidere sulla par condicio dei concorrenti



ROBERTO FRANCIOSO

Avvocato

alla procedura concorsuale. Tale obbligo di verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione al concorso sia presentata in modo informatizzato" (si veda anche nello stesso senso T.A.R. Veneto, Venezia Sez. I, 11 aprile 2019, n. 465).

2) Assoluta carenza motivazionale ai sensi dell'art. 3 l.n. 241/1990 ss.mm.ii. Contraddittorietà, perplessità e illogicità dell'azione amministrativa- Violazione di legge.

L'Art. 3 della legge n. 241/1990 prevede che "ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato...La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria". La costante giurisprudenza ha avuto modo di osservare che "la motivazione del provvedimento costituisce l'essenza e il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata, e non può certo essere emendata o integrata, quasi fosse una formula vuota o una pagina bianca, da una successiva motivazione postuma, prospettata ad hoc dall'Amministrazione resistente nel corso del giudizio"; e che "il difetto di motivazione nel provvedimento impugnato non può essere in alcun modo assimilato alla violazione di norme procedurali o ai vizi di forma, costituendo la motivazione del provvedimento il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3 della l.241/1990) e, per questo un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2 della l.241/1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti (v., di recente, Cons, Stato sez. III, 7.04.2014, n. 1629)" (cfr. ex multis: Consiglio di Stato Sez.III, 30 aprile 2014, n. 2247; Tar Puglia Lecce, Sez. III 24.10.2017 n. 1648, Tar Puglia Lecce, Sez. III 28 agosto 2019, n. 1440). Orbene, pur qualora l'On.Le Tribunale adito non dovesse accedere a quanto sostenuto nel 1° motivo di ricorso, comunque l'illegittimità dell'agire amministrativo è rinvenibile anche all'interno del provvedimento oggi impugnato.

Attraverso l'art. 3 epigrafato il legislatore ha inteso introdurre nell'ordinamento amministrativo un principio generale, che diventa obbligo corrispondente per l'amministrazione, di accompagnare con adeguata motivazione l'adozione dei suoi atti.

Tanto, per rispondere ad un generalizzato principio di trasparenza delle scelte effettuate dalla pubblica amministrazione e per consentire ai privati destinatari degli atti amministrativi di avere accesso al percorso logico-giuridico seguito dall'autorità procedente.

Il destinatario del provvedimento potrà in tal modo meglio comprendere le scelte dell'amministrazione, il tipo di comparazione degli interessi effettuata, la fonte giustificatrice del potere esercitato e l'esistenza dei presupposti di legge di volta in volta necessari per l'esercizio dell'azione amministrativa.

Si realizza in tal modo l'obiettivo di una adeguata ed informata partecipazione del privato al procedimento



ROBERTO FRANCIOSO

Avvocato

amministrativo e, al contempo, l'effettività del diritto di difesa ai fini di un'eventuale impugnazione degli atti della P.A. Costituisce principio generale dell'ordinamento amministrativo l'obbligo posto a carico di una pubblica amministrazione di individuare con chiarezza e precisione la fonte giuridica e i criteri che abilitano all'esercizio del potere esercitato con l'adozione di un provvedimento. Un simile onere impone, dunque, di indicare la norma applicata nel caso specifico al fine di valutare la piena rispondenza dell'esercizio della potestà discrezionale alla fattispecie legale tipica. Ciò vale sia per legittimare il potere verso il perseguimento di un pubblico interesse, sia per giustificare la compressione di interessi particolari di soggetti destinatari che subiscano una limitazione o peggio una negazione della propria posizione giuridico-soggettiva. Con la normazione posta nell'art. 3 L.241/90 il richiamo alle ragioni di diritto, come elemento e contenuto essenziale del provvedimento, accentua l'onere già previsto nell'ordinamento e discendente dalla stessa strutturazione dei comportamenti di amministrazione attiva connotati dalla forte prevalenza della parte pubblica nella conformazione degli assetti giuridici. Ed invero la lettura del curriculum della Dott.ssa Vergaro, fornito dall'ente resistente ed esaminato dalla Commissione, evidenzia solo alcuni incomprensibili caratteri che sembrerebbero escludere la valutazione dei titoli, senza però rendere comprensibile alla ricorrente se i criteri prestabiliti siano stati rispettati ovvero quale motivazione ci sarebbe alla base della mancata valutazione.

Appare, quindi, evidente che l'amministrazione ha proceduto ad escludere i titoli della ricorrente sulla base di una istruttoria non resa nota.

Tale comportamento è tenuto senza che la Commissione abbia indicato le ragioni di fatto e di diritto che hanno portato all'emissione del provvedimento finale.

Si è quindi in presenza di una assoluta carenza motivazionale, che nella specie deve avere maggiore onere argomentativo dal momento che l'atto impugnato attiene alla sfera personale e lavorativa della Dottoressa Vergaro. Sotto tale specifico profilo sussiste allora un ulteriore vizio di motivazione dell'azione amministrativa, che rende irrimediabilmente nullo e illegittimo il provvedimento impugnato.

DOMANDA INCIDENTALI DI SOSPENSIONE E ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI RITENUTI IDONEI

Nelle more della definizione nel merito del presente gravame la ricorrente rischia di subire un pregiudizio grave ed irreparabile, facilmente apprezzabile se si considera che i provvedimenti contestati importano la violazione di diritti, quali quello al lavoro in una posizione confacente alle proprie inclinazioni e dunque al pieno sviluppo della personalità, nonché all'accesso al pubblico impiego in condizioni di eguaglianza e sulla base del merito, di cui agli artt. 2, 3, 4, 35 e 51 Cost., costituzionalmente protetti e in quanto tali per definizione non suscettibili di riparazione per equivalente. Si aggiunga che il reale punteggio assegnato alla ricorrente le consentirebbe di essere collocata in una posizione primaria all'interno della graduatoria e, quindi, approssimandosi i conferimenti di incarico, lo scorrimento della stessa le permetterebbe di essere immediatamente assunta.

La mancata adeguata valutazione del curriculum di assoluta eccellenza confligge con lo stesso interesse pubblico all'efficienza e al buon andamento del servizio pubblico, nonché alla celerità del procedimento di reclutamento.

72100 – BRINDISI – Corso Roma, 114 – Tel. 0831525629 – Cell. 3355270071

Sito: www.franciosostudiolegale.it –

Email: robertofrancioso@hotmail.it Pec: francioso.roberto@coabrindisi.legalmail.it



ROBERTO FRANCIOSO

Avvocato

Si confida pertanto nella adozione degli opportuni provvedimenti cautelari, anche di segno propulsivo, necessari a garantire al ricorrente la corretta collocazione in graduatoria ai fini dell'assunzione.

Conforta tale domanda il fatto che una costante giurisprudenza ha di recente riconosciuto in casi analoghi, ad esempio, che "la pretesa sostanziale dalla parte ricorrente fatta valere ben potrà trovare integrale soddisfacimento in conseguenza dell'eventuale accoglimento, in sede collegiale, della domanda cautelare (alla quale potrà far seguito l'ammissione dell'interessato al prosieguo della procedura selettiva; e, conseguentemente, alla scelta della sede, ove il punteggio al medesimo spettante effettivamente si rivelasse utile alla inclusione nel novero dei vincitori del concorso di cui trattasi)". All'esito della corretta e completa valutazione dei titoli presentati, la ricorrente avrebbe diritto alla collocazione in graduatoria in posizione utile per l'assunzione. Si impone pertanto l'immissione del ricorrente, in via cautelare, nella corretta posizione nella graduatoria finale del concorso, salva ogni diversa determinazione all'esito del giudizio di merito.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Sebbene la notifica del presente ricorso abbia raggiunto ben due controinteressate collocatesi in posizione superiore della contestata graduatoria (rispettivamente alla 7^a, 24^a e 87^a posizione), altri candidati potrebbero essere direttamente interessati alla vicenda processuale, sicchè si chiede che codesto Ecc.mo TAR, qualora ritenga necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri candidati collocati in graduatoria, voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione di un sunto dei presenti motivi di ricorso, privo di dati sensibili, sul sito internet ufficiale della Asl di Taranto attraverso il quale sono comunicati ai candidati gli eventi relativi al concorso.

Alla stregua delle susesposte argomentazioni, la dott.ssa Veronica Vergaro, a mezzo dei sottoscritti difensori,

chiede

che codesto Ecc.mo TAR, previa concessione della misura cautelare richiesta e/o voglia accogliere il presente ricorso, e per l'effetto:

- annullare i provvedimenti impugnati siccome illegittimi;*
- ordinare all'Asl di Taranto in persona del suo legale rappresentante di attribuire l'ulteriore punteggio di 3,25 punti in favore della ricorrente;*
- per l'effetto ordinare alla Asl di Taranto, in persona del suo legale rappresentante di riformulare la graduatoria impugnata ai fini della correzione della posizione occupata dalla stessa;*
- condannare l'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.*

Si dichiara che è dovuto il contributo unificato nella misura di €.325,00 trattandosi di controversia in materia di pubblico impiego.

Brindisi- Lecce 16 gennaio 2025.



ROBERTO FRANCIOSO

Avvocato

Avv. Roberto Francioso

Avv. Eugenio Polito

7. TESTO DEI MOTIVI AGGIUNTI

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA PUGLIA – SEDE DI LECCE Sez. II

MOTIVI AGGIUNTI NEL GIUDIZIO N.R.G.71/2025

CON ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

*per la signora **Veronica Vergaro**, nata a Langen (DDR) il 18.03.1992 e residente alla C.da Vazia, 1 in Torre Santa Susanna (BR) cod.fisc.: VRGVNC92C58Z112M, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al presente atto, dall'Avv. Eugenio Polito (Cod.Fisc.:PLTGNE76L09D761C) pec: polito.eugenio@coabrindisi.legalmail.it e dall'avv. Roberto Francioso (cod.fisc.FRNRRRT70C27B180P; fax: 0831522856; posta elettronica certificata: francioso.roberto@coabrindisi.legalmail.it, con studio in Brindisi al Corso Roma n.114 e domicilio digitale come da registri di legge*

contro:

***Azienda Sanitaria Locale di Taranto** in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Viale Virgilio n.31 Taranto, - resistente*

nonché contro

*la **Dott.ssa Carmela Mingolla** (codice 91193/2024), posizionata in graduatoria al n.7 – controinteressata*

nonché contro

*la **Dott.ssa Chiara Calò** (codice 92164/2024), posizionata in graduatoria al n. 24- controinteressata*

nonché contro

*la **Dott.ssa Sara Cuppone** (codice 89908/2024), posizionata in graduatoria al n. 87- controinteressata*

per l'annullamento, previa sospensiva o adozione delle misure cautelari ritenute più idonee, nei limiti dell'interesse azionato dalla ricorrente quanto al presente ricorso per motivi aggiunti:

anche a seguito del ricorso notificato in data 17.01.2025 con cui è stato impugnato il punteggio accordato alla dottoressa Veronica Vergaro, ferma restando la predetta impugnazione, si impugnano gli atti consequenziali a detto provvedimento e la graduatoria e precisamente

- d) la Deliberazione D.G. n. 172 del 22.01.2025 e notificata alla ricorrente il successivo 23.01.2025 con la quale si determina di rettificare la Graduatoria Finale di Merito nella parte in cui assegna alla ricorrente un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante posizionandola, conseguentemente, alla posizione n. 48 della medesima graduatoria;*
- e) della Graduatoria Finale Rettificata dell'Avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di logopedista indetto con Deliberazione D.G. n. 1027 del 24.04.2024;*

72100 – BRINDISI – Corso Roma, 114 – Tel. 0831525629 – Cell. 3355270071

Sito: www.franciosostudiolegale.it –

Email: robertofrancioso@hotmail.it Pec: francioso.roberto@coabrindisi.legalmail.it



ROBERTO FRANCIOSO

Avvocato

- f) del verbale n. 8 reso in data 20.01.2025 dalla Commissione Esaminatrice, trasmessi alla Direzione Generale e all'Area Gestione del Personale con nota prot. n. 216515 del 15/11/2024;
- g) di tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi a tutti i verbali della Commissione di valutazione e, ove occorra, previa adozione delle opportune misure cautelari, anche di segno propulsivo, volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio e della posizione assegnata all'odierna ricorrente nella graduatoria impugnata, e/o l'adozione di ogni altra misura idonea nonché, occorrendo, per la condanna dell'Amministrazione intimata, al risarcimento del danno da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio della ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua ai fini del corretto inserimento nella graduatoria dell'avviso pubblico, ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente;
- h) nonché per l'annullamento degli atti di seguito emarginati ed impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio N.R.G. 71/2025.

ULTERIORI PREMESSE IN FATTO

La Asl di Taranto in esecuzione della Deliberazione del D.G. n. 1027 del 24.04.2024 ha indetto l'avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato dei seguenti profili professionali del comparto sanitario – Area dei professionisti della salute e dei funzionari: Assistente sanitario; Educatore Professionale; Logopedista.

Il bando, all'articolo 4, prevedeva che le domande di ammissione fossero redatte utilizzando lo schema esemplificativo riportato in calce (Allegato A) e prodotte tramite pec unitamente al curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, compilato usando lo schema esemplificativo Allegato B) al bando, datato e firmato dal candidato.

La dott.ssa Vergaro intendendo parteciparvi, provvedeva all'invio di tutta la documentazione richiesta in uno al proprio curriculum vitae compilato sia nella forma estesa prevista dal bando che nel formato semplificato cd. "Europass" (all. n.9 e 9.a): successivamente all'invio le veniva assegnato il codice concorso **91229/2024**.

Ha, pertanto, atteso con fiducia la valutazione dei titoli di merito presentati e la pubblicazione della graduatoria finale.

All'atto della pubblicazione della graduatoria del concorso, avvenuta in data 22 novembre 2024, l'odierna ricorrente ha appreso tuttavia che l'Amministrazione le aveva attribuito un punteggio complessivo pari a 1,065 con conseguente collocazione al n. 92 della graduatoria.

Con istanze ex art. 241/1990 del 28 novembre 2024, del 4.12.2024 e dell'8.01.2025, la Dott.ssa Vergaro richiedeva di conoscere tutti gli atti relativi alla procedura oltre ai nominativi dei candidati in posizione superiore alla sua nella graduatoria oggi impugnata.



ROBERTO FRANCIOSO

Avvocato

La Asl di Taranto provvedeva ad inviare solo la copia del curriculum vitae in formato Europass allegato alla domanda di partecipazione della ricorrente e su cui la Commissione aveva posto delle incomprensibili e immotivate valutazioni dei titoli inseriti.

In data 17.01.2025 la ricorrente provvedeva a notificare alla Asl di Taranto il ricorso principale (iscritto numero RG.71/2025): successivamente a detta notifica, è stata riconvocata la Commissione Giudicatrice che redigeva il verbale n. 8 trasmesso -unitamente alla graduatoria di merito rettificata- alla Direzione Generale e all'Area gestione del Personale con nota prot. 13424 del 20.01.2025. L'Amministrazione resistente in data 22.01.2025, prendendo atto delle nuove valutazioni dei titoli della Dott.ssa Vergaro, rese dalla Commissione Giudicatrice, ha adottato la Delibera n. 172 e, quindi, modificato la deliberazione D.G. n. 2875 del 22.11.2024, nel senso di rettificare la graduatoria di merito ad essa allegata e, assegnando alla ricorrente la posizione **n. 48 con un punteggio di 2,557**, ha approvato la nuova Graduatoria finale rettificata allegata come parte integrante della Delibera stessa.

Ricevuta la notifica della nuova posizione in graduatoria, la Dott.ssa Vergaro in data 23.01.2025 ha inviato una nuova istanza di accesso agli atti affinché le fossero consegnati tutti i documenti necessari, in uno al verbale n. 8 del 20.01.2025: tali documenti sono stati consegnati con comunicazione pec pervenuta in data 6.02.2025.

I provvedimenti sopra descritti ed in epigrafe meglio individuati sono illegittimi e gravemente lesivi degli interessi della ricorrente, che ne chiede l'annullamento nei limiti del suo interesse e la rettifica, previa adozione delle opportune misure cautelari, per i seguenti motivi.

@@@

In limine.

Sulla istanza di notifica per pubblici proclami

Preliminarmente si precisa che la necessità di estendere il contraddittorio alla **Dott.ssa Carmela Mingolla (codice 91193/2024, posizionata in graduatoria al n.7)** alla **Dott.ssa Chiara Calò (codice 92164/2024, posizionata in graduatoria al n. 24)** e alla **Dott.ssa Sara Cuppone (codice 89908/2024, posizionata in graduatoria al n. 87)** e a tutti gli altri controinteressati che verranno evocati nel giudizio dopo la richiesta notifica per pubblici proclami, sorge come diretta conseguenza che l'eventuale accoglimento degli odierni motivi aggiunti e del ricorso causerebbe: infatti si avrebbe un c.d. effetto a cascata sui vincitori che si frappongono tra la posizione n. 1 e la posizione n. 48 assegnata alla Dott.ssa Vergaro.

IN DIRITTO.

1.- Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del bando di concorso e violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione dei titoli. Difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti. In subordine. Illegittimità dell'art. 8 del bando di concorso e violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione dei titoli, ove interpretati in senso lesivo per il ricorrente e nella parte di interesse.

72100 – BRINDISI – Corso Roma, 114 – Tel. 0831525629 – Cell. 3355270071

Sito: www.franciosostudiolegale.it –

Email: robertofrancioso@hotmail.it Pec: francioso.roberto@coabrindisi.legalmail.it



ROBERTO FRANCIOSO

Avvocato

L'articolo 8 del bando rubricato "Commissioni e valutazione Titoli" così recita: I titoli saranno valutati, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27/03/2001 n. 220 e ss.mm.ii., da apposite Commissioni Esaminatrici, designata dal Direttore Generale, per ogni profilo professionale messo a selezione, con specifico atto deliberativo. Per la valutazione dei titoli ogni Commissione avrà a disposizione 30 punti così ripartiti: 15 punti per titoli di carriera; 8 punti per titoli accademici e di studio; 2 punti per pubblicazioni e titoli scientifici; 5 punti per curriculum formativo e professionale. Si precisa che alla laurea di primo livello triennale essendo requisito minimo per l'accesso alla presente selezione non sarà assegnato alcun punteggio. La laurea magistrale/specialistica sarà, invece, oggetto di valutazione da parte della Commissione Esaminatrice.

I criteri di valutazione fissati per il profilo di logopedista nell'allegato B al verbale n. 1 dell'11.09.2024, invece, prevedevano che la Commissione esaminatrice disponesse di 30 punti da ripartire nel modo di seguito indicato: a) titoli di carriera 15 punti; b) titoli accademici e di studio: punti 8; c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 2; d) curriculum formativo e professionale punti 5.

Ai successivi punti da A) a C) del richiamato allegato B), poi, sono determinati i criteri di assegnazione dei punteggi per le singole voci di esperienza lavorativa, professionale e formativa.

Sulla base di questi criteri, l'odierna ricorrente ha maturato complessivamente 3,916 punti che per chiarezza espositiva vengono così esplicitati:

- 4. Master universitario di primo livello: 1*
- 5. esperienze lavorative: 2,671*
- 6. istruzione e formazione: 0,245 (0,01 x 22 corsi con attestato ECM e 0,005 x n.5 corsi aggiornamento senza attestato, indicati nel cv).*

La lettura del curriculum esaminato dalla Commissione (l'unico documento consegnato dalla resistente in data 6.02.2025) reca delle parziali assegnazioni di punti ma, soprattutto, delle incomprensibili e immotivate mancate attribuzioni di punteggi così da determinare un complessivo risultato di 2,557, che ha visto assegnato il 48^a posto in graduatoria alla dott.ssa Vergaro.

Si tratta, si badi, di un punteggio assolutamente non adeguato al curriculum inviato dalla candidata, che ha presentato per la valutazione numerosi ed importanti titoli di merito, puntualmente dettagliati nella relativa domanda.

Senza voler supplire alla carenza motivazionale dei provvedimenti impugnati e con riserva di ulteriormente dedurre all'esito della disponibilità della documentazione completa del procedimento, può precisarsi per mero scrupolo di completezza espositiva il criterio applicato per sostenere che alla ricorrente debbano essere riconosciuti 3,916 punti e non quelli erroneamente assegnati.

Nello schema del curriculum vitae reso in forma di autocertificazione ai sensi del dpr 445/00 e allegato alla domanda di ammissione all'avviso pubblico, la Dott.ssa Vergaro ha inserito il Master di primo livello conseguito



ROBERTO FRANCIOSO

Avvocato

presso l'Università LUMSA (punti 1), n. 16 esperienze lavorative presso istituti accreditati, di durata superiore a 15 giorni consecutivi e comunque per un monte ore di 36 ore/settimanali e n. 27 corsi di aggiornamento (22 corsi con attestato ECM e 5 senza attestato), tutti analiticamente indicati quanto agli enti organizzatori e alla sede (punti 0,245).

Risulta acquisita agli atti del procedimento, dunque, la documentazione che comprova il diritto all'attribuzione del punteggio corretto di 3,916 punti per i titoli di merito e le esperienze professionali.

L'allegato B al verbale n. 1 dell'11.09.2024 recante i criteri per la valutazione dei titoli, al numero 5. del punto A, rubricato "Titoli di carriera- (Massimo punti 15)", prevede che al servizio reso con contratto di lavoro flessibile e parasubordinato (es. attività libero-professionale, co.co.pro., co.co.co., etc) presso il S.S.N. o altre Pubbliche Amministrazioni o strutture private accreditate, siano riconosciuti 0,25 punti per anno: la dott.ssa Vergaro ha svolto attività come dipendente negli anni indicati nel curriculum vitae, presso l'Associazione "La Nostra Famiglia", ente accreditato, sicché per tutti i periodi indicati andrà moltiplicato il punteggio di 0,25 previsto.

Si aggiunga che nel richiamato curriculum (all. n. 9) la ricorrente ha dettagliato i dati così come si evince nelle schede qui riportate:

1) denominazione	2) denominazione	3) denominazione	4) profilo
Ente: Associazione La Nostra Famiglia (Istituto Accreditato) profilo professionale: Logopedista dipendente a tempo determinato dal 6/06/2016 al 31/07/2016 (2mesi) tempo pieno	Ente: Associazione La Nostra Famiglia (Istituto Accreditato) profilo professionale Logopedista dipendente a tempo determinato dal 07/09/2016 al 31/01/2017 (5 mesi) tempo pieno	Ente Associazione La Nostra Famiglia (Istituto Accreditato) profilo professionale Logopedista dipendente a tempo determinato dal 01/02/2017 al 28/02/2017 (1 mese) tempo ridotto (n. ore settimanali 12)	professionale Logopedista dipendente a tempo determinato dal 10/02/2017 al 28/02/2017 (18 giorni) tempo ridotto (n. ore settimanali 24) -denominazione Ente Associazione La Nostra Famiglia (Istituto Accreditato)



ROBERTO FRANCIOSO

Avvocato

		<i>-denominazione</i> <i>Ente: IRCCS</i> <i>Eugenio Medea</i> <i>Associazione La</i> <i>Nostra Famiglia</i> <i>(Istituto</i> <i>Accreditato)</i>	
--	--	--	--

<i>5) profilo</i> <i>professionale</i> <i>Logopedista</i> <i>dipendente a</i> <i>tempo</i> <i>determinato</i> <i>dal 05/02/2017 al</i> <i>24/04/2017 (2</i> <i>mesi)</i> <i>tempo ridotto (n.</i> <i>ore settimanali</i> <i>12)</i> <i>-denominazione</i> <i>Ente Associazione</i> <i>La Nostra</i> <i>Famiglia (Istituto</i> <i>Accreditato)</i>	<i>6) profilo</i> <i>professionale</i> <i>Logopedista</i> <i>dipendente a</i> <i>tempo</i> <i>determinato</i> <i>dal 01/08/2017 al</i> <i>31/01/2018 (6</i> <i>mesi)</i> <i>tempo ridotto (n.</i> <i>ore settimanali</i> <i>12)</i> <i>-denominazione</i> <i>Ente Associazione</i> <i>La Nostra</i> <i>Famiglia (Istituto</i> <i>Accreditato)</i>	<i>7) profilo</i> <i>professionale</i> <i>Logopedista</i> <i>dipendente a</i> <i>tempo</i> <i>determinato</i> <i>dal 01/02/2018 al</i> <i>28/02/2018 (1</i> <i> mese)</i> <i>tempo ridotto (n.</i> <i>ore settimanali</i> <i>18)</i> <i>-denominazione</i> <i>Ente Associazione</i> <i>La Nostra</i> <i>Famiglia (Istituto</i> <i>Accreditato)</i>	<i>8) profilo</i> <i>professionale</i> <i>Logopedista</i> <i>dipendente a</i> <i>tempo</i> <i>determinato</i> <i>dal 01/03/2018 al</i> <i>30/06/2019 (4</i> <i>mesi)</i> <i>tempo ridotto (n.</i> <i>ore settimanali</i> <i>21)</i> <i>-denominazione</i> <i>Ente Associazione</i> <i>La Nostra</i> <i>Famiglia (Istituto</i> <i>Accreditato)</i>
---	---	--	---

<i>9) profilo</i> <i>professionale</i> <i>Logopedista</i>	<i>10) profilo</i> <i>professionale</i> <i>Logopedista</i>	<i>11) profilo</i> <i>professionale</i> <i>Logopedista</i>	<i>12) profilo</i> <i>professionale</i> <i>Logopedista</i>
---	--	--	--



ROBERTO FRANCIOSO

Avvocato

<i>dipendente a tempo determinato dal 01/07/2019 al 31/07/2019 (1 mese) tempo pieno denominazione Ente Associazione La Nostra Famiglia (Istituto Accredito)</i>	<i>dipendente a tempo determinato dal 01/08/2019 al 31/08/2019 (1 mese) tempo ridotto (n. ore settimanali 18) -denominazione Ente Associazione La Nostra Famiglia (Istituto Accreditato)</i>	<i>dipendente a tempo determinato dal 01/09/2019 al 31/12/2019 (4 mesi) tempo ridotto (n. ore settimanali 33) -denominazione Ente Associazione La Nostra Famiglia (Istituto Accreditato)</i>	<i>dipendente a tempo determinato dal 01/01/2020 al 28/02/2020 (2 mesi) tempo ridotto (n. ore settimanali 21) -denominazione Ente Associazione La Nostra Famiglia (Istituto Accreditato)</i>
---	--	--	--

<i>13) profilo professionale Logopedista dipendente a tempo determinato dal 01/03/2020 al 31/12/2020 (10 mesi) tempo ridotto (n. ore settimanali 33) denominazione Ente Associazione La Nostra</i>	<i>14) profilo professionale Logopedista dipendente a tempo determinato dal 01/01/2021 al 03/04/2021 (3 mesi) tempo pieno -denominazione Ente Associazione La Nostra Famiglia (Istituto Accreditato)</i>	<i>15) profilo professionale Logopedista dipendente a tempo indeterminato dal 04/04/2021 al 30/11/2021 (8 mesi) tempo ridotto (n. ore settimanali 18) -denominazione Ente Associazione La Nostra</i>	<i>16) profilo professionale Logopedista dipendente a tempo indeterminato dal 01/12/2021 al 31/12/2023 (2 anni 1 mese) tempo pieno - denominazione Ente Associazione La Nostra Famiglia (Istituto Accreditato)</i>
--	--	---	--



ROBERTO FRANCIOSO

Avvocato

<i>Famiglia (Istituto Accreditato)</i>		<i>Famiglia (Istituto Accreditato)</i>	
--	--	--	--

Discorso analogo va fatto per i titoli conseguiti con i corsi di aggiornamento: anche in questo caso la lettura del curriculum evidenzia la partecipazione a 27 corsi di aggiornamento e nel documento sono, altresì, indicati gli enti organizzatori e il luogo ove sono stati svolti.

La Commissione, invece, in spregio a tutti i principi di trasparenza ha omesso di verificare accuratamente le informazioni allegate dalla candidata, senza fornire adeguata motivazione di tale scelta:





ROBERTO FRANCIOSO

Avvocato



Veronica Vergaro

Data di nascita: 18/03/1992 | Nazionalità: Italiana | Numero di telefono: (+39) 3888571447 (Cellulare) |

Indirizzo e-mail: vergaro.veronica@gmail.com | Indirizzo e-mail: veronica.vergaro@pec.tsrn-pstrp.org |

Indirizzo: via Giancane 47, 74024, Manduria, Italia (Abitazione)

o AUTOCERTIFICAZIONE

autocertificazine ai sensi del Dpr 445/2000 e ss.mm.ii. *OK*

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e nell'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Tutto ciò premesso, dichiara i seguenti fatti e qualità personali.

o ESPERIENZA LAVORATIVA

01/2024 - ATTUALE Manduria, Italia *N.V.* *MANURIA DATA*
LOGOPEDISTA LIBERA PROFESSIONE

02/2018 - 30/12/2023 Brindisi, Italia *N.V.*
LOGOPEDISTA ASSOCIAZIONE "LA NOSTRA FAMIGLIA"

09/2016 - 11/2017 Brindisi, Italia *N.V.*
LOGOPEDISTA ASSOCIAZIONE "LA NOSTRA FAMIGLIA"

06/2016 - 07/2016 Brindisi, Italia *N.V.*
LOGOPEDISTA ASSOCIAZIONE "LA NOSTRA FAMIGLIA"

09/2013 - 11/2015 Bari, Italia
TIROCINANTE PRESSO IL REPARTO DI OTORINOLARINGIATRIA E DI NEUROLOGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI "ALDO MORO"

Esperienza professionale svoltasi durante il percorso accademico.

■ Valutazione e trattamento dei disturbi di interesse logopedico in ambito otorinolaringoiatrico

■ Valutazione e trattamento dei disturbi di interesse logopedico in ambito neurologico in presenza del tutor.

Partecipazione a convegni inerenti i disturbi della comunicazione. *N.V.*

08/03/2016 - 24/12/2020

LOGOPEDISTA LAVORO AUTONOMO

o ISTRUZIONE E FORMAZIONE

13/04/2024 - 14/04/2024 Oria (BR), Italia *ENTE?*
BALBUZIE, IL MODELLO ICF IN AZIIONE: DALLA VALUTAZIONE AL TRATTAMENTO dott.ssa Capparelli e dott.ssa Marchetti

13/03/2023 - 30/12/2023 modalità Fsd, Italia
BENESSERE NELL'ORAL HEALTH Centro Formazione e Servizi "Le querciole" *0,005*

r.v. = non valutabile

72100 – BRINDISI – Corso Roma, 114 – Tel. 0831525629 – Cell. 3355270071

Sito: www.franciosostudiolegale.it –

Email: robertofrancioso@hotmail.it Pec: francioso.robeto@coabrindisi.legalmail.it



ROBERTO FRANCIOSO

Avvocato

*Si aggiunga, inoltre, che l'esame dei nuovi documenti forniti dalla resistente in data 6.02.2025 ha evidenziato ulteriori errori. Si fa espresso riferimento alla valutazione del curriculum formativo e professionale: nella sezione **D) punto 6**, non vengono valutati i servizi resi presso aziende, studi centri ambulatoriali privati, soc. cooperative e/o altri enti non convenzionati e non accreditati con il S.S.N.*

*La ricorrente, nel suo curriculum, ha riportato la propria esperienza di lavoratrice dipendente a tempo determinato presso la soc. coop. **Tuttinsieme Società Cooperativa** (privato non accreditato) per un periodo di 11 settimane e complessive n. 132 ore che, in base ai criteri valutativi prestabiliti le danno diritto ad ottenere un punteggio pari **a 0,0132.***





ROBERTO FRANCIOSO

Avvocato

profilo professionale Logopedista

dipendente a tempo determinato

dal 10/02/2017 al 28/02/2017 (18 giorni)

tempo ridotto (n. ore settimanali 24)

$A_3 = 0,024$
0,009

5) -denominazione Ente Associazione La Nostra Famiglia (Istituto Accreditato)

profilo professionale Logopedista

dipendente a tempo determinato

dal 1/03/2017 al 31/07/2017 (5 mesi)

tempo pieno

$A_3 = 0,104$ ✓ OK

6) -denominazione Ente: soc. coop. Tuttinsieme Società Cooperativa (privato non accreditato)

profilo professionale Logopedista

dipendente a tempo determinato

dal 05/02/2017 al 24/04/2017 (2 mesi)

tempo ridotto (n. ore settimanali 12)

impiegato nel + part-time
0,0004 e ore
132 ore = 0,0132
secondo il D6
11 settimane ✓

7) -denominazione Ente Associazione La Nostra Famiglia (Istituto Accreditato)

profilo professionale Logopedista

dipendente a tempo determinato

dal 01/08/2017 al 31/01/2018 (6 mesi)

tempo ridotto (n. ore settimanali 12)

$A_3 = 0,042$ ✓ OK

8) -denominazione Ente Associazione La Nostra Famiglia (Istituto Accreditato)

profilo professionale Logopedista

dipendente a tempo determinato

dal 01/02/2018 al 28/02/2018 (1 mese)

tempo ridotto (n. ore settimanali 18)

$A_3 = 0,010$ ✓ OK

9) -denominazione Ente Associazione La Nostra Famiglia (Istituto Accreditato)

profilo professionale Logopedista

dipendente a tempo determinato

2




ROBERTO FRANCIOSO

Avvocato

Ed ancora: lì dove la Dott.ssa Vergaro indica di avere svolto attività lavorativa dipendente a tempo determinato presso l'Associazione "La Nostra Famiglia" (ente accreditato), per un periodo di tempo pari ad un anno e 4 mesi, la Commissione Giudicatrice inspiegabilmente e illogicamente considera non valutabile detto periodo perché "non mette la commissione nelle condizioni di corretta valutazione rispetto al dichiarato".

Tale errore ha comportato il mancato riconoscimento di un punteggio pari a 0,33.





ROBERTO FRANCIOSO

Avvocato

1oe 4mm = 0,33

dal 01/03/2018 al 30/06/2019 (4 mesi) ?
 tempo ridotto (n. ore settimanali 21)

N.V.: NON METTE LA COMMISSIONE
NELLE CONDIZIONI DI CORRATTA
INIZIAZIONE RISPETTO AL
DICHIARAZIONE

10 -denominazione Ente Associazione La Nostra Famiglia (Istituto Accreditato)
profilo professionale Logopedista
 dipendente a tempo determinato
dal 01/07/2019 al 31/07/2019 (1 mese) $A_3 = 0,021$ ✓ ok
 tempo pieno

11 -denominazione Ente Associazione La Nostra Famiglia (Istituto Accreditato)
profilo professionale Logopedista
 dipendente a tempo determinato
dal 01/08/2019 al 31/08/2019 (1 mese) $A_3 = 0,010$ ✓ ok
 tempo ridotto (n. ore settimanali 18)

12 -denominazione Ente Associazione La Nostra Famiglia (Istituto Accreditato)
profilo professionale Logopedista
 dipendente a tempo determinato
dal 01/09/2019 al 31/12/2019 (4 mesi) $A_3 = 0,1076$ ✓ ok
 tempo ridotto (n. ore settimanali 33)

13 -denominazione Ente Associazione La Nostra Famiglia (Istituto Accreditato)
profilo professionale Logopedista
 dipendente a tempo determinato
dal 01/01/2020 al 28/02/2020 (2 mesi) $A_3 = 0,024$ ✓ ok
 tempo ridotto (n. ore settimanali 21)

14 -denominazione Ente Associazione La Nostra Famiglia (Istituto Accreditato)
profilo professionale Logopedista
 dipendente a tempo determinato
dal 01/03/2020 al 31/12/2020 (10 mesi) $A_3 = 0,1491$ ✓ ok
 tempo ridotto (n. ore settimanali 33)

3



ROBERTO FRANCIOSO
Avvocato

*Infine, la Commissione omette di assegnare alla ricorrente il punteggio ulteriore di **1,016** omettendo di valutare il periodo lavorativo svolto come libera professionista con attività indipendente*





ROBERTO FRANCIOSO

Avvocato

15 -denominazione Ente Associazione La Nostra Famiglia (Istituto Accreditato)

profilo professionale Logopedista

dipendente a tempo determinato

dal 01/01/2021 al 03/04/2021 (3 mesi)

tempo pieno

$A_3 = 0,063$ ✓ OK

16 -denominazione Ente Associazione La Nostra Famiglia (Istituto Accreditato)

profilo professionale Logopedista

dipendente a tempo indeterminato

dal 04/04/2021 al 30/11/2021 (8 mesi)

tempo ridotto (n. ore settimanali 18)

$A_3 = 0,083$ ✓ OK

17 -denominazione Ente Associazione La Nostra Famiglia (Istituto Accreditato)

profilo professionale Logopedista

dipendente a tempo indeterminato

dal 01/12/2021 al 31/12/2023 (2 anni 1 mese)

tempo pieno

Risoluzione contratto per dimissioni volontarie.

$A_3 = 0,521$ ✓ OK

-denominazione: attività privata indipendente

profilo professionale Logopedista

dal 08/03/2016 al 24/12/2020 (4 anni e 10 mesi)

-denominazione : attività privata indipendente

profilo professionale Logopedista

dal 01/01/2024 al in corso (13-05-2024)

Dichiara che:

non ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 N. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.

?] $0,20$ per anno
 $500 \times 2mm = 1,016$
N.V. NON UNICA LA ORA
PROPONE NE'
SPECIFICARE RINTE.



ROBERTO FRANCIOSO

Avvocato

Stando così le cose, l'erroneo punteggio attribuito è manifestamente frutto di un difetto di istruttoria, con il travisamento delle risultanze documentali e la mancata valutazione dei documenti forniti dalla candidata.

Gli atti oggi impugnati sono inoltre viziati per eccesso di potere dovuto ad una carente istruttoria da parte della Commissione e si pongono in violazione di quanto previsto dalla Legge n. 241/1990.

Come noto l'istruttoria del procedimento amministrativo consiste nel compimento degli atti necessari a riscontrare ed a vagliare i dati di fatto e gli interessi rilevanti in ordine all'atto da adottare e ai suoi presupposti di fatto e di diritto. Tra questi atti si annoverano richieste di informazioni e documenti che la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto inoltrare ai partecipanti una volta osservate eventuali incongruenze, qualora realmente vi fossero, tra i dati inseriti nella domanda (ma questo non è il caso della attuale ricorrente che ha compilato il format della domanda inserendo tutti i dati!).

La Commissione Esaminatrice, pertanto, prima della mancata attribuzione alla ricorrente del punteggio avrebbe dovuto, qualora avesse considerato i dati apposti insufficienti o contraddittori, applicare il "soccorso istruttorio" di cui all'art.6 comma 1 lett.b) della legge n.241/90. In tale evenienza avrebbe dovuto convocare la ricorrente per eventuali chiarimenti e conferme o richiedere spiegazioni per iscritto.

E' stato osservato dalla giurisprudenza più recente, che, come nel caso che ci occupa, dove la lex specialis del concorso dà adito a dubbi interpretativi ed equivocità, ciò legittima l'Amministrazione procedente a chiedere chiarimenti ai candidati, ai sensi dell'art.6 comma 1 lett.b) della legge n.241/90: "In ossequio al principio del favor participationis nelle procedure selettive, in un contesto in cui la lex specialis non era del tutto univoca, l'Amministrazione, esclusa qualsiasi estromissione diretta dalla procedura, ben può (e deve) chiedere chiarimenti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, consentendo così agli interessati di riprodurre gli elenchi dei vari titoli nelle forme esatte previste dai modelli B e C, secondo un modus procedendi non lesivo della par condicio dei concorrenti, avuto riguardo alle circostanze del tutto particolari nelle quali si è svolta la procedura, dal momento che il soccorso istruttorio non poteva dirsi correlato a una omissione documentale o a rimettere in termini un candidato nell'allegazione di titoli non tempestivamente consegnati" (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 03/03/2020, n.1000; nello stesso senso, sez. III, 10 gennaio 2005, n. 33).

Secondo il Giudice Amministrativo il principio del "soccorso istruttorio" trova applicazione anche nel caso di presentazione di domanda on line, come nel caso de quo, (T.A.R. L'Aquila, Abruzzo sez. I, 19/10/2020, n.361): "Ed infatti è stato rimarcato che in materia di concorsi pubblici, l'Amministrazione ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ex art. 6 della L. n. 241 del 1990, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti, che in quanto tali non possono in alcun modo incidere sulla par condicio dei concorrenti alla procedura concorsuale. Tale obbligo di verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di



ROBERTO FRANCIOSO

Avvocato

partecipazione al concorso sia presentata in modo informatizzato” (si veda anche nello stesso senso T.A.R. Veneto, Venezia Sez. I, 11 aprile 2019, n. 465).

3) Assoluta carenza motivazionale ai sensi dell'art. 3 l.n. 241/1990 ss.mm.ii. Contraddittorietà, perplessità e illogicità dell'azione amministrativa- Violazione di legge.

L'art. 3 della legge n. 241/1990 prevede che “ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato...La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”. La costante giurisprudenza ha avuto modo di osservare che “la motivazione del provvedimento costituisce l'essenza e il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata, e non può certo essere emendata o integrata, quasi fosse una formula vuota o una pagina bianca, da una successiva motivazione postuma, prospettata ad hoc dall'Amministrazione resistente nel corso del giudizio”, e che “il difetto di motivazione nel provvedimento impugnato non può essere in alcun modo assimilato alla violazione di norme procedurali o ai vizi di forma, costituendo la motivazione del provvedimento il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3 della l.241/1990) e, per questo un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2 della l.241/1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti (v., di recente, Cons, Stato sez. III, 7.04.2014, n. 1629)” (cfr. ex multis: Consiglio di Stato Sez.III, 30 aprile 2014, n. 2247; Tar Puglia Lecce, Sez. III 24.10.2017 n. 1648, Tar Puglia Lecce, Sez. III 28 agosto 2019, n. 1440).Orbene, pur qualora l'On.Le Tribunale adito non dovesse accedere a quanto sostenuto nel 1° motivo di ricorso, comunque l'illegittimità dell'agire amministrativo è rinvenibile anche all'interno del provvedimento oggi impugnato. Attraverso l'art. 3 epigrafato il legislatore ha inteso introdurre nell'ordinamento amministrativo un principio generale, che diventa obbligo corrispondente per l'amministrazione, di accompagnare con adeguata motivazione l'adozione dei suoi atti. Tanto, per rispondere ad un generalizzato principio di trasparenza delle scelte effettuate dalla pubblica amministrazione e per consentire ai privati destinatari degli atti amministrativi di avere accesso al percorso logico-giuridico seguito dall'autorità procedente. Il destinatario del provvedimento potrà in tal modo meglio comprendere le scelte dell'amministrazione, il tipo di comparazione degli interessi effettuata, la fonte giustificatrice del potere esercitato e l'esistenza dei presupposti di legge di volta in volta necessari per l'esercizio dell'azione amministrativa. Si realizza in tal modo l'obiettivo di una adeguata ed informata partecipazione del privato al procedimento amministrativo e, al contempo, l'effettività del diritto di difesa ai fini di un'eventuale impugnazione degli atti della P.A. Costituisce principio generale dell'ordinamento amministrativo l'obbligo posto a carico di una pubblica amministrazione di individuare con chiarezza e precisione la fonte giuridica e i criteri



ROBERTO FRANCIOSO

Avvocato

che abilitano all'esercizio del potere esercitato con l'adozione di un provvedimento. Un simile onere impone, dunque, di indicare la norma applicata nel caso specifico al fine di valutare la piena rispondenza dell'esercizio della potestà discrezionale alla fattispecie legale tipica. Ciò vale sia per legittimare il potere verso il perseguimento di un pubblico interesse, sia per giustificare la compressione di interessi particolari di soggetti destinatari che subiscano una limitazione o peggio una negazione della propria posizione giuridico-soggettiva. Con la normazione posta nell'art. 3 L.241/90 il richiamo alle ragioni di diritto, come elemento e contenuto essenziale del provvedimento, accentua l'onere già previsto nell'ordinamento e discendente dalla stessa strutturazione dei comportamenti di amministrazione attiva connotati dalla forte prevalenza della parte pubblica nella conformazione degli assetti giuridici. Ed invero la lettura del curriculum della Dott.ssa Vergaro, fornito dall'ente resistente ed esaminato dalla Commissione, evidenzia solo alcuni incomprensibili caratteri che sembrerebbero escludere la valutazione dei titoli, senza però rendere comprensibile alla ricorrente se i criteri prestabiliti siano stati rispettati ovvero quale motivazione ci sarebbe alla base della mancata valutazione. Appare, quindi, evidente che l'amministrazione ha proceduto ad escludere i titoli della ricorrente sulla base di una istruttoria non resa nota. Tale comportamento è tenuto senza che la Commissione abbia indicato le ragioni di fatto e di diritto che hanno portato all'emissione del provvedimento finale. Si è quindi in presenza di una assoluta carenza motivazionale, che nella specie deve avere maggiore onere argomentativo dal momento che l'atto impugnato attiene alla sfera personale e lavorativa della Dottoressa Vergaro. Sotto tale specifico profilo sussiste allora un ulteriore vizio di motivazione dell'azione amministrativa, che rende irrimediabilmente nullo e illegittimo il provvedimento impugnato.

DOMANDA INCIDENTALI DI SOSPENSIONE E ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI RITENUTI IDONEI

Nelle more della definizione nel merito del presente gravame la ricorrente rischia di subire un pregiudizio grave ed irreparabile, facilmente apprezzabile se si considera che l'ente resistente ha già iniziato a convocare le prime sei candidate posizionate nella graduatoria. Il reale punteggio assegnato alla ricorrente le consentirebbe di essere collocata in una posizione primaria all'interno della graduatoria e, quindi, approssimandosi i conferimenti di incarico, lo scorrimento della stessa le permetterebbe di essere immediatamente assunta.

I provvedimenti contestati importano la violazione di diritti, quali quello al lavoro in una posizione confacente alle proprie inclinazioni e dunque al pieno sviluppo della personalità, nonché all'accesso al pubblico impiego in condizioni di eguaglianza e sulla base del merito, di cui agli artt. 2, 3, 4, 35 e 51 Cost., costituzionalmente protetti e in quanto tali per definizione non suscettibili di riparazione per equivalente.

La mancata adeguata valutazione del curriculum di assoluta eccellenza confligge con lo stesso interesse pubblico all'efficienza e al buon andamento del servizio pubblico, nonché alla celerità del procedimento di reclutamento.

Si confida pertanto nella adozione degli opportuni provvedimenti cautelari, anche di segno propulsivo, necessari a



ROBERTO FRANCIOSO

Avvocato

garantire al ricorrente la corretta collocazione in graduatoria ai fini dell'assunzione. Conforta tale domanda il fatto che una costante giurisprudenza ha di recente riconosciuto in casi analoghi, ad esempio, che "la pretesa sostanziale dalla parte ricorrente fatta valere ben potrà trovare integrale soddisfacimento in conseguenza dell'eventuale accoglimento, in sede collegiale, della domanda cautelare (alla quale potrà far seguito l'ammissione dell'interessato al prosieguo della procedura selettiva; e, conseguentemente, alla scelta della sede, ove il punteggio al medesimo spettante effettivamente si rivelasse utile alla inclusione nel novero dei vincitori del concorso di cui trattasi)".

All'esito della corretta e completa valutazione dei titoli presentati, la ricorrente avrebbe diritto alla collocazione in graduatoria in posizione utile per l'assunzione. Si impone pertanto l'immissione del ricorrente, in via cautelare, nella corretta posizione nella graduatoria finale del concorso, salva ogni diversa determinazione all'esito del giudizio di merito.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Sebbene la notifica del presente ricorso abbia raggiunto ben due controinteressate collocatesi in posizione superiore della contestata graduatoria (rispettivamente alla 7^a, 24^a e 87^a posizione), altri candidati potrebbero essere direttamente interessati alla vicenda processuale, sicché si chiede che codesto Ecc.mo TAR, qualora ritenga necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri candidati collocati in graduatoria, voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione di un sunto dei presenti motivi di ricorso, privo di dati sensibili, sul sito internet ufficiale della Asl di Taranto attraverso il quale sono comunicati ai candidati gli eventi relativi al concorso.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, la dott.ssa Veronica Vergaro, a mezzo dei sottoscritti difensori,

chiede

che codesto Ecc.mo TAR, previa concessione della misura cautelare richiesta e/o voglia accogliere il presente ricorso, e per l'effetto:

- 1. annullare la Deliberazione D.G. n. 172 del 22.01.2025 e notificata alla ricorrente il successivo 23.01.2025 con la quale si determina di rettificare la Graduatoria Finale di Merito nella parte in cui assegna alla ricorrente un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante posizionandola, conseguentemente, alla posizione n. 48 della medesima graduatoria;*
- 2. annullare la Graduatoria Finale Rettificata dell'Avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di logopedista indetto con Deliberazione D.G. n. 1027 del 24.04.2024;*
- 3. annullare il verbale n. 8 reso in data 20.01.2025 dalla Commissione Esaminatrice, trasmessi alla Direzione Generale e all'Area Gestione del Personale con nota prot. n. 216515 del 15/11/2024;*



ROBERTO FRANCIOSO

Avvocato

4. *ordinare all'Asl di Taranto in persona del suo legale rappresentante di attribuire alla Dott.ssa Vergaro il punteggio di 3,916 punti;*
5. *ordinare alla Asl di Taranto, in persona del suo legale rappresentante di riformulare la graduatoria impugnata ai fini della correzione della posizione occupata dalla stessa;*

Condannare l'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.

Si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e rientra nella materia del pubblico impiego.

Brindisi- Lecce 7 febbraio 2025.

Avv. Roberto Francioso

Avv. Eugenio Polito”

8. TESTO ORDINANZA N. 262/2025

**“N. 262/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00071/2025 REG.RIC.**

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

3. ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 71 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Veronica Vergaro, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Francioso, Eugenio Polito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

4. contro

*Azienda Sanitaria Locale Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Annachiara Putortì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; **nei confronti** Carmela Mingolla, Chiara Calò e Sara Ssa Cuppone, non costituite in giudizio; **per l'annullamento***

- della Graduatoria finale dell'Avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di logopedista indetto con Deliberazione D.G. n. 1027 del 24.04.2024, pubblicata sul sito web dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto in data 21 novembre 2024 nella parte in cui assegna alla ricorrente un punteggio

72100 – BRINDISI – Corso Roma, 114 – Tel. 0831525629 – Cell. 3355270071

Sito: www.franciosostudiolegale.it –

Email: robertofrancioso@hotmail.it Pec: francioso.roberto@coabrindisi.legalmail.it



ROBERTO FRANCIOSO

Avvocato

inferiore a quello effettivamente spettante posizionandola, conseguentemente, al posto n. 92 della medesima graduatoria;

- dei verbali da 1 a 7 resi dalla Commissione Esaminatrice, trasmessi alla Direzione Generale e all'Area Gestione del Personale con nota prot. n. 216515 del 15/11/2024, unitamente alla graduatoria di merito allegata al verbale n. 7 del 12/11/2024, allo stato non conosciuti nel contenuto (ad eccezione dell'impugnata graduatoria) benché richiedi ripetutamente con istanze di accesso agli atti ex art. 241/90, ma non trasmessi dall'azienda resistente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente in data 7.2.2025, per l'annullamento

- della Deliberazione D.G. n. 172 del 22.01.2025 e notificata alla ricorrente il successivo 23.01.2025 con la quale si determina di rettificare la Graduatoria Finale di Merito nella parte in cui assegna alla ricorrente un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante posizionandola, conseguentemente, alla posizione n. 48 della medesima graduatoria;

- della Graduatoria Finale Rettificata dell'Avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di logopedista indetto con Deliberazione D.G. n. 1027 del 24.04.2024;

- del verbale n. 8 reso in data 20.01.2025 dalla Commissione Esaminatrice, trasmessi alla Direzione Generale e all'Area Gestione del Personale con nota prot. n. 216515 del 15/11/2024;

- di tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi a tutti i verbali della Commissione di valutazione e, ove occorra, previa adozione delle opportune misure cautelari, anche di segno propulsivo, volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio e della posizione assegnata all'odierna ricorrente nella graduatoria impugnata, e/o l'adozione di ogni altra misura idonea;

nonché, occorrendo, per la condanna

dell'Amministrazione intimata, al risarcimento del danno da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio della ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua ai fini del corretto inserimento nella graduatoria dell'avviso pubblico, ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente; nonché per l'annullamento degli atti impugnati con il ricorso introduttivo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale di Taranto; Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2025 il dott. Paolo Fusaro e uditi per le parti i difensori come da verbale;

72100 – BRINDISI – Corso Roma, 114 – Tel. 0831525629 – Cell. 3355270071

Sito: www.franciosostudiolegale.it –

Email: robertofrancioso@hotmail.it Pec: francioso.roberto@coabrindisi.legalmail.it



ROBERTO FRANCIOSO

Avvocato

Ritenuta, anzitutto, la necessità di disporre un differimento del procedimento in esame in ragione della recente proposizione di motivi aggiunti ad opera della parte ricorrente, avvenuta solo in data 7 febbraio 2025;

Ritenuto, quindi, di fissare nuova udienza camerale al 10 marzo 2025 al fine di preservare le garanzie difensive dei contraddittori;

Ritenuto, altresì, di autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami di cui all'art. 49, comma 3, del c.p.a. al fine di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti coloro che risultano utilmente collocati nella graduatoria per cui vi è causa in qualità di controinteressati;

Evidenziato che la notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto, con le modalità e prescrizioni di seguito indicate:

A) Pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto, dal quale risulti:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, il numero di registro generale del ricorso, l'indicazione dell'Amministrazione intimata e gli estremi dei provvedimenti impugnati;*
- l'indicazione nominativa (anche mediante indicazione del relativo numero dicodice della procedura), da redigersi a cura della parte ricorrente, di tutti coloro che sono indicati nella suddetta graduatoria, quali soggetti controinteressati;*
- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*
- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che, con essa, è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*
- il testo del ricorso, anche per motivi aggiunti, e della presente ordinanza, con avviso, in calce, contenente la segnalazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi) e che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; B) Si prescrive, inoltre, che la Azienda Sanitaria Locale di Taranto:*
- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione e gli avvisi sopra detti;*
- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato di avvenuta notificazione per pubblici proclami secondo le modalità di cui alla presente ordinanza, con specificazione della data in cui ciò è avvenuto;*
- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del sito venga inserito un collegamento dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è avvenuta la pubblicazione; C) Detta pubblicazione dovrà essere effettuata entro il termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione della presente ordinanza nei confronti dell'Azienda Sanitaria*



ROBERTO FRANCIOSO

Avvocato

Locale di Taranto, di cui parte ricorrente è espressamente onerata; la stessa parte ricorrente dovrà, poi, depositare nel fascicolo del P.A.T. la certificazione dell'avvenuta integrazione del contraddittorio, nonché copia della richiesta all'uopo inoltrata, entro il successivo termine di tre giorni dall'avvenuta pubblicazione, del pari perentorio;

D) In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di poter fissare l'importo, che la parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, di euro 100,00 (cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, con le prescrizioni e gli incumbenti di cui in motivazione; fissa, per il prosieguo del giudizio, nuova udienza camerale al 10 marzo 2025. Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Ettore Manca, Presidente

Nino Dello Preite, Primo Referendario Paolo Fusaro,

Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Paolo Fusaro

IL PRESIDENTE
Ettore Manca

IL SEGRETARIO"

9. SEGNALAZIONE IN CALCE DELLE MODALITÀ ATTRAVERSO CUI SEGUIRE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n. 262/2025 pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia- Lecce Sezione Seconda in data 13.02.2025 ed emessa nel giudizio R.g.n. 71/2025.

10. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

Brindisi, 15.02.2025

Con osservanza.

Avv. Roberto Francioso

Avv. Eugenio Polito